



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Monza - 2<sup>a</sup> Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa N. 3240/2021 R.G.

promossa da

██████████ (C.F.: ██████████)

con il proc. dom. Avv.to ██████████

- parte attrice -

contro

**CONDOMINIO** "██████████",

con il proc. dom. Avv.to ██████████

- parte convenuta -

e contro

██████████ S.P.A. (C.F.: ██████████)

con il proc. dom. Avv.to ██████████

- parte convenuta -

**OGGETTO:** risarcimento danni; responsabilità extracontrattuale (art. 2051 c.c.).

All'udienza del 26.1.2023, le difese delle parti hanno richiamato i rispettivi fogli di PC già depositati a PCT del seguente tenore:

Parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione:

- accogliere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti, come formulate in citazione, in quante fondate in rito, in fatto ed in diritto.

Si chiede che la presente causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparsa conclusionale ed eventuale memoria di replica.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e successive occorrente.

Parte convenuta Condominio "██████████"

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, *contrariis reiectis*,

In via preliminare:

accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione notificato dalla sig.ra

██████████ ed inammissibili le domande ivi svolte, in quanto nell'atto manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande di cui al n. 4) dell'art. 163

c.p.c. ed è omessa l'indicazione dei mezzi di prova di cui al n. 5) del medesimo articolo.



Ancora in via preliminare:

accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate da parte attrice, in quanto la stessa non ha preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010.

Sempre in via preliminare:

accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della sig.ra [REDACTED] ad ottenere il risarcimento dei presunti danni patiti, non avendo la stessa inviato al Condominio alcuna comunicazione utile ai fini dell'interruzione del relativo termine successivamente alla raccomandata del 15.05.2012 ed avendo inviato soltanto raccomandate e pec ad [REDACTED] S.p.a., pur non avendo azione diretta nei suoi confronti.

Nel merito in via principale:

rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

Nel merito in subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non dover accogliere le eccezioni e le domande sopra svolte e qualora il Condominio dovesse essere condannato al pagamento di eventuali somme a favore della sig.ra [REDACTED] dichiarare che [REDACTED] S.p.a. sia tenuta a manlevare il convenuto Condominio [REDACTED] da ogni pretesa attorea in virtù del contratto di assicurazione in essere all'epoca dei fatti, condannando la stessa compagnia assicurativa a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice e tenendolo altresì indenne dalle spese legali del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.

Parte convenuta [REDACTED] S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare

In via preliminare:

- dichiarare l'azione introdotta dalla Sig.ra [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A. inammissibile per le ragioni esposte in atti e rigettare tali domande;

in via principale e in ogni caso: previa declaratoria di mancata responsabilità del Condominio [REDACTED], respingere le domande – tutte – proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere nei confronti del Condominio, nonché in quanto infondate sia nell'*an* che nel *quantum* e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte anche nei confronti di [REDACTED] S.p.A., per le ragioni in fatto e in diritto indicate;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità a carico del Condominio, detratti le franchigie e lo scoperto previsti e nel rispetto del massimale pattuito dalla polizza n. 048016907, dichiarare [REDACTED] S.p.A. tenuta al pagamento del dovuto in manleva, del solo minore importo risultante di giustizia, con esclusione di ogni e qualsiasi somma ulteriore. Dichiarare in ogni caso [REDACTED] S.p.A. non tenuta al pagamento delle spese di lite gravanti in capo al Condominio per le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre al contributo forfettario e oneri di legge.



**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 7.4.2021, iscritto a ruolo il 15.4.2021, la sig.ra [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Condominio [REDACTED] (nel prosieguo, per brevità, Condominio) ed [REDACTED] S.p.A., esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – di essersi trovata a percorrere il 15.1.2011 – ospite del fratello residente nel Condominio – “il porticato, verso il cancelletto pedonale di uscita di via [REDACTED], allorquando cadeva rovinosamente a terra a causa della pendenza, non segnalata e costituente insidia e/o trabocchetto, del secondo gradino, non evidenziato e non contraddistinto da materiale edilizio di colore diverso dalla pavimentazione”; di aver la caduta provocato all’attrice medesima “serie lesioni”, con diagnosi di “lussazione traumatica spalla destra”; di aver inoltrato al Condominio con raccomandata del 2.12.2011 richiesta di risarcimento danni, reiterata con raccomandata del 15.5.2012, a seguito della quale l’amministratore del Condominio ha inoltrato la richiesta ad [REDACTED] compagnia assicuratrice dello stabile; di essere stata l’attrice medesima in data 19.12.2012 sottoposta a visita da parte di medico fiduciario di [REDACTED] S.p.A., con conseguente offerta della somma di € 9.000,00, accettata – con “nota del 29/01/2013” – a titolo di acconto sul maggior importo dovuto; di aver il medico fiduciario dell’attrice medesima valutato i postumi residuati all’esito della caduta del 15.1.2011 in invalidità temporanea al 100% per 35 giorni ed al 50% per 55 giorni, oltre ad un’invalidità permanente quantificata nella misura del 18%.

Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando con riferimento alla responsabilità per l’accaduto in capo al Condominio e ad [REDACTED] S.p.A. ex art. 2051 c.c. – ha chiesto la condanna delle controparti al risarcimento dei danni (quantificato nell’importo di € 60.017,50, al netto della somma già versata in acconto); con vittoria di spese di lite.

Costituitesi in causa (con separate memorie), le parti convenute – eccepite in via preliminare l’improcedibilità della domanda attorea per omessa attivazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 e la prescrizione estintiva del diritto vantato dalla sig.ra [REDACTED] – hanno contestato anche nel merito la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avversaria, concludendo – in via principale – per il rigetto di essa; con vittoria delle spese di lite.

Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. provvedimento 26.3.2022); respinte per inammissibilità le istanze istruttorie articolate dalla difesa attorea, senza che le parti convenute abbiano chiesto l’ammissione di mezzi istruttori a prova diretta (cfr. ordinanza 10.11.2022); all’udienza del 26.1.2023, precisate le conclusioni dai procuratori, la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (27.3.2023) e le memorie di replica (17.4.2023).

\*\*\*\*\*

Sipremette che:

- i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell’11.5.2018);
- ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegare entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine *de quo* (cfr. Cass.,



Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegare, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10.6.2020).

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del Condominio e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Va evidenziato che detta eccezione è stata già rigettata dallo scrivente con il provvedimento del 26.3.2022, con riserva di indicazione delle ragioni laddove essa fosse stata coltivata.

L'eccezione in commento è argomentata "in quanto nell'atto manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c. ed è omessa l'indicazione dei mezzi di prova di cui al n. 5) del medesimo articolo".

Il riferimento alla "omessa l'indicazione dei mezzi di prova di cui al n. 5)" dell'art. 163 c.p.c. non è conferente in relazione all'eccezione di nullità, non essendo il n. 5) cit. richiamato dall'art. 164 c.p.c. tra i requisiti richiesti a pena di nullità dello scritto introduttivo; d'altro canto, come noto, alla "indicazione dei mezzi di prova" si provvede con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c. e, quindi, per definizione, in momento successivo alla predisposizione dell'atto di citazione.

Circa la "esposizione dei fatti ed egli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande", fermo che – sempre come risulta dall'art. 164 c.p.c. – alla volta della nullità rileva l'omessa esposizione dei fatti, il "fatto" della caduta risulta sufficientemente delineato al fine di evitare la nullità dello scritto introduttivo; altro e diverso piano – che attiene al merito – è se il "fatto", come descritto in citazione, sia idoneo ad integrare fattispecie risarcitoria invocata quale fonte di responsabilità in capo alle parti convenute.

Con le conclusioni la difesa del Condominio ha ritenuto altresì meritevole di riproposizione l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di attivazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.

Al riguardo, lo scrivente ribadisce la ragione di rigetto dell'eccezione *de qua* già indicata nel provvedimento del 26.3.2022 cit.: l'attrice ha proposto azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., cosicché la causa non ha natura condominiale, non essendo sufficiente per attribuire tale natura la circostanza che il "soggetto" convenuto sia uno stabile condominiale (da intendersi quale ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma rispetto ai condomini che lo costituiscono), qui evocato in giudizio – tra l'altro, da soggetto estraneo alla compagine condominiale – nella qualità di "custode" della "cosa" (in tesi) causa del danno lamentato.

Proseguendo nell'analisi, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda che l'attrice ha formulato direttamente nei confronti di ██████████ S.p.A..

Infatti, come precisato dalla Corte di legittimità, "nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da



quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana" (Cass., Sez. 3, Sent. n. 9516 del 20.4.2007; cfr., conforme, Cass., Sez. 3, Ord. n. 5259 del 25.2.2021; pronunce entrambe esattamente citate in termini dalla difesa di ████████ S.p.A.).

Quanto, poi, alla tesi – sostenuta dalla difesa attorea nella memoria di replica – secondo la quale la sig.ra ████████ avrebbe azione diretta nei confronti della società assicuratrice del Condominio perché nel caso di specie si verserebbe in ipotesi di “assicurazione per conto altrui, facendo capo direttamente all’assicurato, ai sensi dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo”, trattasi di tesi destituita di fondamento e ciò muovendo dalle stesse deduzioni della difesa di parte attrice, che – richiamato l’art. 4.3 del contratto di assicurazione tra il Condominio ed ████████ S.p.a. – ha evidenziato come quest’ultima si sia impegnata a “tenere indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a corrispondere, in quanto civilmente di danni involontariamente cagionati a terzi”, cosicché è evidente che il rapporto obbligatorio intercorre solo tra le parti del contratto e non è sostenibile che il Condominio abbia stipulato l’assicurazione in nome altrui.

Concludendo sul punto, l’unico soggetto legittimato in relazione alla domanda attorea è il Condominio e la posizione di ████████ S.p.A. è da considerare solo laddove – accolta (anche parzialmente) la pretesa risarcitoria azionata dalla sig.ra ████████ – si debba valutare la richiesta di manleva avanzata dal Condominio nei confronti della compagnia assicuratrice.

Passando ad esaminare il merito, come risulta dall’atto di citazione (cfr. pagg. 2-3), la domanda risarcitoria azionata da parte attrice è argomentata muovendo dall’art. 2051 c.c..

E’ pacifico che – invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. – grava su chi lamenta di aver sofferto un danno risarcibile l’onere di allegare e provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra *danni* e *cosa* in custodia; d’altro canto, in tal senso si esprime in modo univoco la Suprema Corte (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 27724 del 30.10.2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 30775 del 22.12.2017; Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 11526 dell’11.5.2017).

Del pari, anche in relazione all’art. 2043 c.c. (figura alla quale la difesa attorea non ha fatto espresso riferimento, ma, in teoria, qui applicabile), “l’esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega” (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 23425 del 4.11.2014).

Ora, anche volendo aderire alla tesi attorea circa la configurabilità nel caso di specie di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Condominio, l’onere della prova gravante sull’attrice sta a significare non tanto che quest’ultima debba dimostrare di essere caduta il 15.1.2011 in spazio condominiale mentre era intenta a lasciare lo stabile, quanto che la caduta è stata provocata proprio dalla “pendenza ..., del secondo gradino”, di cui si legge in citazione ed ivi qualificata in termini di “insidia e/o trabocchetto” (cfr. pag. 1 dello scritto introduttivo).

Come già evidenziato dallo scrivente nell’ordinanza 10.11.2022, la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata da parte attrice “sulle circostanze di fatto esposte in narrativa nell’atto di citazione, esclusa ogni valutazione” non ha potuto essere accolta, non rivenendosi nello scritto introduttivo un’articolazione dei fatti esposta in capitoli separati e specifici, con conseguente inammissibilità dell’istanza istruttoria *de qua* (cfr. Cass., sez. 2, Sent. n. 12292 del 7.6.2011 e Cas., Sez. 1, Sent. n. 2201 del 31.1.2007).



Tanto evidenziato, è poi da escludere che siano stati introdotti in giudizio elementi idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante su parte attrice.

In fatti,

- i) il verbale di pronto soccorso del 15.1.2011, al pari dell'intera documentazione riversata agli atti di causa, a tutto concedere, dà conto della caduta, ma nulla dice con riferimento alla dinamica ed alla ragione di essa;
- ii) la somma corrisposta da ██████████ S.p.A. è stata erogata a titolo transattivo, cosicché non è rinvenibile riconoscimento di responsabilità, non essendo neppure chiaro in base a quale principio, determinazioni assunte in piena autonomia dalla compagnia assicuratrice, possano valere nei confronti del soggetto assicurato quali atti impicanti ammissione di responsabilità in capo a quest'ultimo.

In conclusione, facendo radicale difetto la prova della dinamica della caduta e del contesto in cui essa è avvenuta, la domanda di risarcimento del danno *ex art. 2051 c.c.* (nonché, se del caso, *ex art. 2043 c.c.*) non può essere accolta e va rigettata.

Inoltre, fermo quanto sopra osservato, di per sé dirimente alla volta della reiezione della pretesa attorea, per mera completezza della motivazione, merita di essere precisato che la eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio appare meritevole di accoglimento.

In fatti, l'episodio di cui è giudizio si è verificato il 15.1.2011 e l'ultimo atto interruttivo indirizzato al Condominio è la raccomandata del 15.12.2012, senza che tra la documentazione di causa si rinvenga altra comunicazione indirizzata al Condominio prima dello spirare del termine quinquennale *ex art. 2947, c. 1, c.c.* e senza che ad eventuali richieste inoltrate ad ██████████ S.p.A. possa essere attribuita efficacia interruttiva, non risultando – sul piano della allegazione, prima ancora che su quello della, pur necessaria, prova – che le richieste *de quibus* siano mai pervenute nella sfera di conoscenza del debitore (da individuarsi – in ragione di ciò che si è sopra osservato – solo ed esclusivamente nel Condominio e non anche nella compagnia di assicurazione di quest'ultimo).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

\*\*\*\*\*

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per discostarsi dal principio della soccombenza, dette spese vengono regolate in base a detto principio, con conseguente condanna dell'attrice a rifonderle alle parti convenute, per l'importo liquidato in dispositivo, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del fatto che si è tenuta un'unica udienza "in presenza" e dell'attività processuale svolta nel corso del procedimento, con la precisazione che si procede a diminuire, nella misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. che disciplina le spese di lite, sia per la "fase istruttoria e/o di trattazione" (essendosi essa limitata alla predisposizione delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la "fase decisionale" (stante l'obiettivo semplificazione della fase *de qua*, da collegare al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti conclusivi in larga parte ripetitivi del contenuto di quelli già riversati tra il materiale di causa nelle precedenti fasi processuali).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.



**P. Q. M.**

Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,

- rigetta la domanda risarcitoria azionata dalla parte attrice nei confronti di quelle convenute;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite di questo giudizio al Condominio convenuto, liquidando l'importo complessivo di € 5.010,50 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite di questo giudizio ad ██████████ S.p.A., liquidando l'importo complessivo di € 5.010,50 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie;

Sentenza esecutiva.

Monza, 3 maggio 2023

il Giudice  
Nicola GRECO

